Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 20 SETTEMBRE 1975:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **469**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **470**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **471**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **472**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **473**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino Alto Adige in materia di finanza locale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **474**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **475**.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 20 SETTEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % 1958-1978 » sorteggiate il 3 settembre 1975. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % 1956-1976 » sorteggiate il 3 settembre 1975. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1975. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % 1963 » sorteggiate il 9 settembre 1975. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 7 % 1973 » sorteggiate il 9 settembre 1975. — **S.A.T.E.A. - Società azionaria tessuti e affini, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1975. — **Ente nazionale idrocarburi - ENI, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1975. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1975. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1975. — **I.F.I., società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 agosto 1975. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1975. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1975. — **Officine Dansi, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % 1969-1989 » sorteggiate il 2 settembre 1975. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % 1973-1991 » sorteggiate l'11 settembre 1975. — **Città di Torino:** Obbligazioni « Prestito Città di Torino » - emissione 1952 sorteggiate il 29 luglio 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1975. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di agosto 1975.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975 registro n. 12 Difesa, foglio n. 35

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana;

MEDAGLIA D'ORO

SERRA Silvio, nato il 20 novembre 1923 in Cagliari. — Giovane studente, animato da elevati sentimenti di amor patrio e da puri ideali, aderiva all'armistizio al movimento della Resistenza nella Capitale, prodigando tutte le sue energie mentali e fisiche per il trionfo della libertà e mettendo in luce brillanti qualità di iniziativa, di coraggio, di spirito di sacrificio e di fervida dedizione al dovere. Partecipando a numerose rischiosissime azioni di sabotaggio e di guerriglia, si distingueva sempre per audace temerarietà, fredda determinazione, risoluta pronta operatività. Catturato per delazione, sottoposto a lunghi snervanti interrogatori e ad inumane sevizie, sapeva mantenere stoico ostinato silenzio senza nulla svelare sulle formazioni partigiane e sui loro componenti. La condanna a morte decretata contro di lui non trovava esecuzione solo per il sopraggiungere degli Eserciti alleati a fianco dei quali egli, pur debilitato nel fisico ma saldissimo nello spirito, non esitava a riprendere generosamente la lotta che doveva condurlo all'estremo sacrificio. Esempio luminoso di ardita e cosciente abnegazione nell'impegno per la liberazione della Patria dal tiranno invasore. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

(7281)

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975 registro n. 13 Difesa, foglio n. 304

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FORMIGONI Carlo, nato il 12 febbraio 1925 in Elisabethville (Zaire). — Giovane studente universitario, benchè inabile alle fatiche di guerra, entrava, volontariamente all'armistizio nelle formazioni partigiane, dove in dodici mesi di lotta era di costante esempio per valore, abnegazione, spirito di sacrificio. Vice comandante di brigata partigiana, nel corso di un combattimento contro superiori forze avversarie, caduto l'unico mitragliere addetto ad un'arma automatica, ne prendeva il posto. Dopo lunga, impari lotta, esaurite le munizioni, ferito e circondato, rifiutava la resa e si lanciava, a colpi di bombe a mano, sul più vicino gruppo nemico. Colpito in pieno da una raffica di mitra, veniva catturato e torturato fino alla morte. Prima di immolare la sua esistenza trovava ancora la forza di gridare « viva l'Italia libera ». — Colmetta di Omegna (Novara), 30 settembre 1944.

(7283)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1975.

Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché delle quote e delle modalità di ripartizione del compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;

Decreta:

Art. 1.

In difetto di diverso accordo fra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto al produttore ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata al 2 % degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art. 73 della legge, ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Alla misura del compenso dovuto al produttore per l'utilizzazione da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione circolare sarà provveduto con successivo decreto.

La misura e le modalita di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

Art. 2.

La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori, ai sensi dell'art. 1, e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nel disco o apparecchio analogo, è pari al 50 % dell'ammontare globale del compenso stesso.

Art. 3.

L'ammontare della quota di ripartizione di cui all'articolo 2 spettante agli artisti interpreti o esecutori sarà depositata, a cura dei produttori di dischi, presso una banca d'interesse nazionale in un conto vincolato produttivo d'interessi a disposizione degli artisti interpreti o esecutori interessati, ai quali sarà versata su ordine di pagamento del depositante.

Art. 4.

Salvo diverso patto, gli accordi generali e periodici eventualmente stipulati fra associazioni o enti che rappresentano le due parti continuano ad aver vigore anche dopo la scadenza di durata, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1975

Il Presidente: MORO

(7912)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1975.

Nomina di un tecnico aggregato alla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1974-75;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, i quali prevedono la possibilità di aggregare alla commissione stessa « dei tecnici scelti dal presidente fra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni »;

Visti la legge 5 giugno 1967, n. 417 ed il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, in materia di compensi spettanti ai componenti la commissione medesima;

Vista la scelta fatta dal presidente della commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, costituita per il biennio 1974-75, in qualità di tecnico aggregato, il prof. dott. Paolo Silvestroni, ordinario di chimica generale e inorganica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1975.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1975
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 44

(7807)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1975.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera dal 1965 al 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 23 gennaio 1970, 10 febbraio 1972 e 23 febbraio 1973, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera, si rende necessario procedere, per talune opere indicate nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi;

Ritenuto, infine, che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opera inclusa nell'elenco allegato al decreto del 23 gennaio 1970, rettificandone il costo e la spesa ammessa al contributo statale, erroneamente indicati in cifre maggiori a quelle effettive;

Sentiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della citata legge 30 maggio 1965, n. 574, i Ministeri dell'interno e del tesoro, nonché le competenti regioni;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa sono apportate le seguenti variazioni:

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo dell'opera (espresso in milioni)	Spesa ammessa al contributo statale (espresso in milioni)	*Variazioni*
		MARCHE		
Ancona	Ospedale civile «Umberto I» (completamento)	10.000	9.300	Costo dell'opera L. 14.600 milioni
		SICILIA		
		Provincia di Palermo		
Cefalù	Ospedale civico G. Giglio - U. N. - Ospedale circoscrizionale (costruzione)	1.200	500	Costo dell'opera L. 2.400 milioni
		Provincia di Catania		
Catania	Ospedale civile «Vittorio Emanuele II» (ampliamento)	1.500	1.500	Costo dell'opera L. 4.000 milioni
Catania	Ospedali Riuniti S. Marta e Villermosa (ampliamento)	970	520	Costo dell'opera L. 3.500 milioni
		Provincia di Messina		
Messina	Ospedale psichiatrico «L. Mandalari» (costruzione)	3.200	1.700	Costo dell'opera L. 9.000 milioni
		SARDEGNA		
		Provincia di Sassari		
Tempio Pausania	Ospedale civile (completamento)	2.480	1.880	Costo dell'opera L. 1.680 milioni; spesa ammessa al contributo statale lire 1.080 milioni

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 208

(7752)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 marzo 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1974, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1975;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal comitato amministrativo del bilancio medesimo, nella riunione del 24 marzo 1975;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1975:

In aumento:

Cap. 106. — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.000.000

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso;

Viste le dimissioni del sig. Gianni Costacurta, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 40937 del 31 maggio 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato l'ing. Luigi Saccà in sostituzione del sig. Gianni Costacurta, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'ing. Luigi Saccà è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Treviso in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Gianni Costacurta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7681)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del dott. Giampaolo Crisafulli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 2753 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Elio Giovanni Leoncini in sostituzione del dott. Giampaolo Crisafulli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Elio Giovanni Leoncini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Giampaolo Crisafulli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7678)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni;

Considerato che il geom. Ermanno Donatelli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è deceduto;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Salvatore Galassi in sostituzione del geom. Ermanno Donatelli, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salvatore Galassi è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del geom. Ermanno Donatelli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7680)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia;

Viste le dimissioni del dott. Giovanni Moreno, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 5008 del 5 giugno 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale ha designato il rag. Manlio Zaccarini in sostituzione del dott. Giovanni Moreno, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Manlio Zaccarini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del dott. Giovanni Moreno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7679)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti;

Viste le dimissioni del sig. Oreste Brugnoletti, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 3938 del 27 maggio 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Domenico Moronti in sostituzione del sig. Oreste Brugnoletti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Domenico Moronti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Oreste Brugnoletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7677)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1975.

Ricostituzione del comitato consultivo in materia di ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali, prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1974, con il quale è stato provveduto al rinnovo, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, previsto dall'art. 1 della citata legge n. 264;

Vista la deliberazione con la quale la commissione anzidetta, nella riunione tenuta il 24 aprile 1975, ha deciso la costituzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, di un comitato avente il compito di esprimere pareri in merito ai ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito in seno alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, un comitato avente il compito di esprimere pareri in merito ai ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle commissioni provinciali prese in base all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Lauriti dott. Silvio dirigente generale del collocamento della manodopera, membro effettivo e Gorgoni dott. Francesco Livio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, membro effettivo e Napolitano dott. Daniele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Iannetti dott. Bruno, membro effettivo e Cipriani dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Terrana dott. Carmelo, membro effettivo e De Rinaldis dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Solaini Domenico, Lucchini Adolfo, Buttinelli Domenico, membri effettivi e Giorgi Valeriano, Contena Giovanni, Pilleri Paolo, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Lariccia avv. Francesco, Fenoglio dott. Lorenzo, Cicero avv. Giuseppe, membri effettivi e Bonica dottor Renato, Fantetti dott. Antonio, Tarsitani Giulio, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro, dei settori dell'industria e dell'agricoltura.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal dirigente generale del collocamento della manodopera; in caso di assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del comitato sono rispettivamente disimpegnate dal sig. Dante D'Andrea e dalla dott.ssa Giuseppina Cortese della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 19 luglio 1972, n. 134, con il quale l'amministrazione provinciale di Asti ha deliberato di approvare:

A) la provincializzazione delle strade di circonvallazione e la declassificazione delle strade provinciali ricorrenti nel centro degli abitati dei comuni, di cui appresso:

Da provincializzare:

1) Circonvallazione di Calliano: dall'incrocio con la strada provinciale n. 4 di Moncalvo al bivio con il tratto da dimettere al comune - estesa km 0 + 873;

2) Circonvallazione di Viarigi: dal bivio con la strada provinciale n. 29 presso il peso pubblico di Viarigi al bivio con il tratto da dismettere al comune - estesa km 1 + 212;

3) Circonvallazione di Castello d'Annone: dall'incrocio con la strada statale n. 10 Padana Inferiore presso il deposito aeronautico militare al bivio con la strada provinciale n. 39 presso la chiesa parrocchiale - estesa km 0 + 392;

4) Circonvallazione di Canelli: dall'incrocio con la strada provinciale n. 6 in corrispondenza di v. circonvallazione est all'incrocio con la strada statale n. 592 « di Canelli » in Ales. Zoppa - estesa km 0 + 520;

5) Circonvallazione di Castelnuovo Don Bosco: dall'incrocio con la strada provinciale n. 17 Gallareta-Castelnuovo Don Bosco in p. Dante all'incrocio con la stessa strada provinciale n. 17 presso il cimitero di Castelnuovo Don Bosco - estesa km 0 + 686;

6) Circonvallazione di Monale: dall'incrocio con la strada provinciale n. 9 dal km 9 + 630 all'incrocio con la stessa strada presso il cimitero di Monale - estesa km 0 + 485;

7) Circonvallazione di Castagnole Monferrato: dall'incrocio con la strada provinciale n. 14 - Asti Montemagno al km 13 + 820 all'innesto con la strada provinciale n. 26 Portacomaro - Quattordio presso la Chiesa Parrocchiale - estesa km 0 + 207;

8) Circonvallazione di San Damiano: dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba al km 14 + 963 all'incrocio con la strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna da San Damiano - estesa km 0 + 557; dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba al km 14 + 963 all'innesto con la strada provinciale n. 12 diramazione *d*) San Damiano in p. Mercato Boari - estesa km 0 + 230; dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba presso Bar Reale in p. Camisola all'innesto con la strada provinciale n. 12 Monale-Canale-diramazione *d*) San Damiano in p. Mercato Boari - estesa km 0 + 335;

Da declassificare:

1) Traversa interna all'abitato di Calliano della strada provinciale n. 29 Calliano-Quattordio;

2) Traversa interna all'abitato di Viarigi della strada provinciale n. 29 Calliano-Quattordio;

3) Traversa interna all'abitato di Castello d'Annone della strada provinciale n. 39 Castello d'Annone-Castigl. Tinella;

4) Traversa interna all'abitato di Canalli della strada provinciale n. 6 Montegrosso-Bubbio (via Asti);

5) Traversa interna all'abitato di Castelnuovo Don Bosco della strada provinciale n. 17 da p. Dante all'incrocio con la strada provinciale n. 16 Casalborgone Pralormo;

6) Traversa interna all'abitato di Monale della strada provinciale n. 9 Piea-Baldichieri;

7) Traversa interna all'abitato di San Damiano della strada provinciale n. 58 Asti-Alba;

B) La classificazione a strade provinciali delle strade comunali a carattere interprovinciale esterne agli abitati, che costituiscono il proseguimento fuori provincia di tronchi di strade attualmente già provinciali di cui appresso:

1) Strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 30 Alessandria-Moncalvo presso Casorzo tende al confine con la provincia di Alessandria verso Ottiglio - estesa km 1 + 700;

2) Strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna tende al confine con la provincia di Cuneo verso Canale - estesa km 2 + 500;

3) Strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 47 Serole-Spigno presso Serole tende al confine con la provincia di Cuneo verso Cortemilia - estesa km 3 + 350;

4) Strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 39 Castello d'Annone-Castiglione Tinella presso Coazzolo tende al confine con la provincia di Cuneo verso Neive - estesa km 0 + 950;

5) Strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 18 Cunico-Lanziano presso Tonengo tende al confine con la provincia di Torino verso Cavagnolo - estesa km 2 + 000;

Visto il voto n. 961/73 in data 8 ottobre 1974 pervenuto al Ministero dei lavori pubblici il 7 aprile 1975, con il quale voto il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di cui sopra con eccezione per le strade:

1) dalla strada provinciale Alessandria-Moncalvo presso Casorzo verso il confine con la provincia di Alessandria verso Ottiglio;

2) dalla strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna presso Cisterna per le quali ha richiesto le osservazioni delle province di Alessandria e di Cuneo per i tratti scorrenti in quella provincia;

Ritenuto che il tratto della strada di cui al n. 2 (dalla strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna presso Cisterna verso il confine con la provincia di Cuneo presso Canale) scorrente in provincia di Cuneo, è stato classificato provinciale con decreto ministeriale 29 maggio 1963, n. 1597;

Ritenuto pertanto, che possono classificarsi i tratti proposti ad eccezione della strada « dalla strada provinciale Alessandria-Moncalvo presso Casorzo verso il confine con la provincia di Alessandria verso Ottiglio », mentre per i tratti da declassificare non occorre formale provvedimento, dovendo applicarsi il citato articolo 6.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014: sono classificate provinciali:

1) la circonvallazione di Calliano che entra a far parte della strada provinciale n. 29 Calliano-Quattordio - estesa km 0 + 873;

2) la circonvallazione di Viarigi che entra a far parte della strada provinciale n. 29 Calliano-Quattordio - estesa km 1 + 212;

3) la circonvallazione di Castello d'Annone che entra a far parte della strada provinciale n. 39 Castello d'Annone-Castiglione Tinella - estesa km 0 + 392;

4) la circonvallazione di Canelli che entra a far parte della strada provinciale n. 6 Montegrosso-Bubbio - estesa km 0 + 520;

5) la circonvallazione di Castelnuovo Don Bosco che entra a far parte della strada provinciale n. 17 Gallareto-Castelnuovo Don Bosco - estesa km 0 + 686;

6) la circonvallazione di Monale che entra a far parte della strada provinciale n. 9 Pica Baldichieri - estesa km 0 + 485;

7) la circonvallazione di Castagnole Monferrato che entra a far parte della strada provinciale n. 26 Portacomaro-Quattordio - estesa km 0 + 207;

8) la circonvallazione di San Damiano:

« dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba al km 14 + 963 all'incrocio con la strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna da San Damiano » che entra a far parte della strada provinciale n. 58 Asti-Alba - estesa km 0 + 557;

« dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba al km 14 + 963 all'innesto con la strada provinciale n. 12 diramazione *d*) San Damiano in p. Mercato Boari » che entra a far parte della strada provinciale n. 12 Monale-Canale p. Cisterna-diramazione *d*) San Damiano - estesa km 0 + 230;

« dall'incrocio con la strada provinciale n. 58 Asti-Alba presso Bar Reale in p. Camisola all'innesto con la strada provinciale n. 12 Monale-Canale diramazione *d*) San Damiano in p. del Mercato Boari » che entra a far parte della strada provinciale n. 12 Monale-Canale p. Cisterna-diramazione *c*) - estesa km 0 + 335;

9) la strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna presso Cisterna tende al confine con la provincia di Cuneo verso Canale che assume la seguente nuova denominazione « strada provinciale n. 12 Monale-Canale per Cisterna diramazione *e*) per Canale » - estesa km. 2 + 500;

10) la strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 47 Serole-Spigno presso Serole tende al confine con la provincia di Cuneo verso Cortemilia che assume la seguente nuova denominazione « strada provinciale n. 47 Serole-Spigno » - estesa km 3 + 350;

11) la strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 39 Castello d'Annone-Castiglione Tinella presso Coazzolo tende al confine con la provincia di Cuneo verso Neive che assume la seguente nuova denominazione « strada provinciale n. 39 Castello d'Annone-Castiglione Tinella per Castagnole Lanze diramazione *e*) per Neive » - estesa km 0 + 950;

12) la strada intercomunale che dalla strada provinciale n. 18 Cunico-Lariano presso Tonengo tende al confine con la provincia di Torino verso Cavagnolo che assume la seguente nuova denominazione « strada provinciale n. 18 Cunico-Lauriano diramazione *c*) per Cavagnolo » - estesa km 2 + 000;

per una lunghezza complessiva di km 14 + 297 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente a cessionario).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca di Spilimbergo A. Tamai e C., società per azioni, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Pordenone e di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Spilimbergo A. Tamai e C., società per azioni con sede in Spilimbergo (Pordenone);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di Spilimbergo A. Tamai e C., società per azioni con sede in Spilimbergo (Pordenone), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Spilimbergo, Clauzetto, Meduno, Travesio, Arba, Cavasso Nuovo, Castelnovo del Friuli, Frisanco, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Vivaro, tutti in provincia di Pordenone; Dignano, Forgaria nel Friuli, Coseano, Ragogna e Rive d'Arcano, tutti in provincia di Udine.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Spilimbergo A. Tamai e C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7583)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971, con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la provincializzazione della strada di bonifica « Madonna del Lago-Monticello », che ha inizio dalla strada provinciale Cuprese presso la località « Croce Rossa » e termina sulla strada statale n. 433 Valdaso in località Madonna del Lago, dell'estesa di chilometri 3 + 950;

Visto il voto n. 137 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 3 + 950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, *convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del* decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7948)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7949)

Vacanza della seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari e vacante la seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7950)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1975, il comune di Tenna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1975, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709/M)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1975, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710/M)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713/M)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714/M)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715/M)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716/M)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717/M)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1975, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711/M)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707/M)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708/M)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1975, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.126.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 16 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	674,35	674,35	674,65	674,35	674,60	674,30	674,30	674,35	674,35	674,35
Dollaro canadese	657,05	657,05	656 —	657,05	657,26	657,05	656,90	657,05	657,05	656,55
Franco svizzero	249,50	249,50	249,26	249,50	249,55	249,50	249,44	249,50	249,50	249,50
Corona danese	111,64	111,64	111,55	111,64	111,76	111,70	111,67	111,64	111,64	111,60
Corona norvegese	120,75	120,75	120,90	120,75	120,874	120,70	120,75	120,75	120,75	120,70
Corona svedese	152,09	152,09	152,40	152,09	152,76	152,05	152,11	152,09	152,09	152,10
Fiorino olandese	252,32	252,32	252,30	252,32	252,41	252,30	252,30	252,32	252,32	252,30
Franco belga	17,27	17,27	17,3550	17,27	17,35	17,27	17,30	17,27	17,27	17,30
Franco francese	151,71	151,71	151,88	151,71	151,84	151,70	151,78	151,71	151,71	151,70
Lira sterlina	1416,50	1416,50	1416,50	1416,50	1417,85	1416,50	1416,60	1416,50	1416,50	1416,50
Marco germanico	258,94	258,94	259,05	258,94	259,21	258,95	258,88	258,94	258,94	258,90
Scellino austriaco	36,6625	36,6625	36,75	36,6625	36,70	36,65	36,69	36,6625	36,6625	36,69
Escudo portoghese	25,19	25,19	25,22	25,19	25,62	25,20	25,20	25,19	25,19	25,20
Peseta spagnola	11,438	11,438	11,45	11,438	11,444	11,43	11,4395	11,438	11,438	11,43
Yen giapponese	2,2645	2,2645	2,26	2,2645	2,264	2,26	2,2640	2,2645	2,2645	2,26

Media dei titoli del 16 settembre 1975

Rendita 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,350
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,350
» 5 % (Città di Trieste)	91,975
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,175
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,550
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1975

Dollaro USA	674,325
Dollaro canadese	656,975
Franco svizzero	249,47
Corona danese	111,655
Corona norvegese	120,75
Corona svedese	152,10
Fiorino olandese	252,31
Franco belga	17,285
Franco francese	151,745
Lira sterlina	1416,55
Marco germanico	258,91
Scellino austriaco	36,676
Escudo portoghese	25,195
Peseta spagnola	11,439
Yen giapponese	2,264

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 17 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	677,55	677,55	677,75	677,55	677,50	677,50	677,50	677,55	677,55	677,55
Dollaro canadese	660,90	660,90	662 —	660,90	661,02	660,90	660,90	660,90	660,90	660,90
Franco svizzero	249,25	249,25	249,15	249,25	249,25	249,20	249,24	249,25	249,25	249,25
Corona danese	111,53	111,53	111,35	111,53	111,45	111,50	111,50	111,53	111,53	111,50
Corona norvegese	120,58	120,58	120,70	120,58	120,50	120,55	120,55	120,58	120,58	120,60
Corona svedese	151,33	151,33	151,25	151,33	151,24	151,32	151,25	151,33	151,33	151,35
Fiorino olandese	251,83	251,83	251,80	251,83	251,58	251,80	251,87	251,83	251,83	251,80
Franco belga	17,2425	17,2425	17,25	17,2425	17,235	17,24	17,245	17,2425	17,2425	17,24
Franco francese	151,45	151,45	151,50	151,45	151,47	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45
Lira sterlina	1412,10	1412,10	1412 —	1412,10	1411,02	1412,10	1411,80	1412,10	1412,10	1412,10
Marco germanico	258,70	258,70	258,41	258,70	258,24	258,65	258,43	258,70	258,70	258,70
Scellino austriaco	36,615	36,615	36,75	36,615	36,572	36,60	36,585	36,615	36,615	36,60
Escudo portoghese	25,11	25,11	25,22	25,11	25,04	25,10	25,13	25,11	25,11	25,12
Peseta spagnola	11,424	11,424	11,44	11,424	11,42	11,42	11,42	11,424	11,424	11,43
Yen giapponese	2,275	2,275	2,26	2,275	2,273	2,27	2,2736	2,275	2,275	2,27

Media dei titoli del 17 settembre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,350
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,400
» 6 % » » 1972-87	81,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	677,525
Dollaro canadese	660,90
Franco svizzero	249,245
Corona danese	111,515
Corona norvegese	120,565
Corona svedese	151,29
Fiorino olandese	251,85
Franco belga	17,244
Franco francese	151,45
Lira sterlina	1411,95
Marco germanico	258,565
Scellino austriaco	36,60
Escudo portoghese	25,12
Peseta spagnola	11,422
Yen giapponese	2,274

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 Mod. 241 D.P. — Data: 22 luglio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: sacerdote Luigi Canevaro, per conto della curia di Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1975

(7812)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dacthal W 75 » dell'impresa Rumianca di Torino

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dacthal W 75 » concessa alla impresa Rumianca di Torino con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7730)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dieldrin Agro » dell'impresa Agronova di Bologna

Con decreto ministeriale 29 agosto 1975 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dieldrin Agro » concessa alla impresa Agronova di Bologna con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 395, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova;
Visto che ha chiesto di partecipare al suddetto concorso n. 1 concorrente;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio astronomico di Padova sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'ammnistrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione ché il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo della amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 171

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 171, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat. decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verterranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato:

A) *Meccanica*:

Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di officina e loro uso. Disegno meccanico e progettazione di strumenti con disegni quotati. Telescopi: montature meccaniche. Movimenti orari e movimenti micrometrici in alfa e delta e loro realizzazione. Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di misura in uso negli osservatori astrofisici. Controllo degli orologi. Elementi di astronomia Elementi di elettrotecnica.

La prova pratica consisterà nella progettazione, con disegni quotati, di uno strumento o parte di strumento, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

B) *Elettronica e ottica*:

Conoscenza approfondita delle principali tecniche elettroniche e ottiche in uso negli osservatori astronomici. Fotomoltiplicatori e intensificatori di immagini. Loro messa a punto e controllo. Progettazione di apparecchi elettronici. Elementi di ottica elettronica. Messa a punto e controllo di sistemi ottici: telescopi parabolici e Schmidt; spettrografi a prisma e a reticolo. Uso del banco ottico.

La prova pratica consisterà nel disegno o nel montaggio di un apparecchio o parte di apparecchio con parti elettroniche o ottiche.

C) *Calcolo elettronico*:

Conoscenza delle tecniche di programmazione elettronica su nastro o schede perforate. Uso di calcolatrici elettroniche.

La prova pratica consisterà nel calcolo, a mezzo di elaboratore elettronico, di un problema astronomico, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

(7692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, convertito nella legge 19 luglio 1971, n. 475;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico ai sensi della citata legge n. 475;

Considerato che data l'importanza dell'opera e la sua particolare natura, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la progettazione dell'opera stessa;

Visto lo schema del bando di concorso nazionale per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del «rione Terra» di Pozzuoli, predisposto dall'apposita commissione istituita con decreto interministeriale 20 ottobre 1971, n. 13857;

Visto il voto n. 54 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 13 febbraio 1975, ha espresso il proprio parere sullo schema predetto;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato nel testo allegato al presente decreto, il bando di concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Art. 2.

Si autorizza sul cap. 1134 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente l'impegno della somma di L. 44.000.000 (quarantaquattromilioni) occorrente per far fronte alla spesa di cui all'art. 9 del predetto bando di concorso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1975
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 149

CONCORSO PER LA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL «RIONE TERRA» NEL COMUNE DI POZZUOLI

Art. 1.

Ente banditore

Il Ministero dei lavori pubblici, vista la legge 19 luglio 1971, n. 475, di conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, bandisce un concorso pubblico per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del «rione Terra» di Pozzuoli.

Art. 2.

Oggetto del concorso

Il concorso ha per oggetto la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico, con la possibilità di ristrutturare all'interno del rione stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi.

Il progetto deve contenere le proposte di inquadramento urbanistico e le soluzioni generali inerenti le opere archeologiche e monumentali, gli interventi conservativi degli edifici, le previsioni delle attrezzature di servizio necessarie e della rete viaria, tenendo conto delle necessità di consolidamento statico.

Il progetto deve contenere, inoltre, le indicazioni delle opere di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione, nonchè la destinazione d'uso e le modalità di intervento per il complesso edilizio ricadente nella zona di campionatura indicata nella planimetria di cui alle lettere *c*) ed *f*) del seguente art. 3.

Nei casi in cui gli edifici esistenti abbiano subito danni irrimediabili o si abbiano aree parzialmente o totalmente demolite potranno provvedersi interventi di sistemazione, di completamento o di sostituzione anche per una diversa destinazione d'uso in rapporto agli interessi generali della collettività del comune di Pozzuoli od alle esigenze di rivitalizzazione del rione Terra sempre nel rispetto del carattere ambientale d'insieme che costituisce l'oggetto del bando. Analoghe possibilità potranno essere previste nei casi di edifici in contrasto con il carattere ambientale del «rione Terra».

In relazione alle destinazioni di uso, potranno anche essere ammessi alcuni insediamenti diversi da quelli abitativi, se giustificati dall'economia del rione Terra o dagli interessi generali della collettività del comune di Pozzuoli.

I concorrenti terranno nella dovuta considerazione i dati, requisiti fondamentali e delle direttive contenute negli allegati illustrativi di cui al seguente art. 3.

Le disposizioni delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, ed ogni altra disposizione in materia, di tutela artistica e paesistica si applicano in conformità dell'art. 18 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito in legge 19 luglio 1971, n. 475.

Debbono osservarsi le prescrizioni delle vigenti norme sulla edilizia antisismica di seconda categoria.

Art. 3.

Allegati illustrativi

I dati, i requisiti fondamentali, le direttive e le prescrizioni per il progetto sono contenuti nella cartografia e nei documenti illustrativi del concorso, che sono i seguenti:

I. - *Cartografia*:

a) planimetria (1:10.000 - copia) del territorio di Pozzuoli con la indicazione del rione Terra;

b) planimetria (1:1000 - copia) del centro urbano di Pozzuoli, ricavata dalle carte catastali;

c) planimetria (1:100 - copia) del centro urbano di Pozzuoli con le indicazioni riguardanti il perimetro del rione Terra, le posizioni approssimative da cui sono state scattate le fotografie relative alle vedute generali (dalla foto 2 alla foto 13) e zona di campionatura;

d) planimetria (1:500 - copia) del rione Terra con le indicazioni delle strade e relative quote altimetriche;

e) planimetria (1:500 - copia) del rione Terra con le indicazioni delle zone archeologiche identificate;

f) n. 2 tavole contenenti le piante quotate (scala 1:200) dei complessi edilizi ricadenti nella zona di campionatura;

g) n. 13 fotografie numerate da 1 a 13 relative alle vedute generali del rione Terra e n. 5 fotografie numerate da 14 a 18 relative alla zona di campionatura.

II. - *Documenti*:

h) testo della legge 19 luglio 1971, n. 475, di conversione del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290;

i) relazione delle sovrintendenze alle antichità ed ai monumenti della Campania;

l) relazione dell'amministrazione comunale o della azienda di cura, soggiorno e turismo di Pozzuoli;

m) relazioni redatte per conto del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, dall'osservatorio vesuviano sul bradisismo Flegreo e dall'istituto di geologia dell'Università di Napoli sulla geognostica del rione Terra;

n) relazione dell'ufficio del genio civile di concerto con l'amministrazione comunale di Pozzuoli.

Le relazioni di cui sopra hanno valore indicativo e non cogente.

Inoltre, sono allegati al presente bando i seguenti prospetti che i concorrenti sono tenuti a riprodurre con grafia chiara, completandoli ove occorre:

o) modello di prospetto per l'indicazione delle generalità del concorrente;

p) modello di dichiarazione, da riprodurre su foglio bollato, per la designazione, eventuale, del capo gruppo;

q) modello di dichiarazione, da riprodurre su foglio bollato, per l'accettazione delle norme del bando;

r) modello di intestazione da riprodurre sugli elaborati;

s) modello di etichetta da applicare sui plichi.

Tutti gli allegati saranno forniti a coloro che ne faranno richiesta a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al comune di Pozzuoli - Segreteria concorso rione Terra - Via Marconi, 5 - Pozzuoli.

Alla richiesta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile di L. 15.000 a titolo di rimborso spesa, intestato al comune di Pozzuoli.

Gli allegati potranno essere richiesti, inviati per posta in plico raccomandato a carico e rischio del richiedente.

Ai concorrenti non saranno fornite o inviate altre informazioni oltre quelle contenute nel bando e negli allegati.

Art. 4.

Partecipazione

La partecipazione al concorso è aperta agli architetti ed agli ingegneri italiani, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, ai quali non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme di legge e regolamenti.

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più professionisti riuniti in gruppo, ciascun professionista dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti dal bando. In questo caso uno dei professionisti dovrà risultare come capo gruppo da una dichiarazione su carta legale rilasciata dagli altri componenti del gruppo, secondo il modello di cui alla lettera *p*) del precedente art. 3. Ad ogni effetto del presente concorso, il gruppo avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Sono esclusi dal concorso tutti coloro che abbiano partecipato alla formulazione del presente bando e degli atti preparatori del concorso o che abbiano rapporti di associazione o di collaborazione professionale o di parentela con i soggetti di cui innanzi fino al quarto grado.

Art. 5.

Elaborati di progetto

Ogni concorrente singolo o gruppo di concorrenti dovrà presentare esclusivamente i seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa del progetto con particolare riferimento:

alla impostazione dell'inquadramento urbanistico;

alla impostazione degli interventi di restauro, ristrutturazione e consolidamento;

ai criteri per la classificazione tipologica e la destinazione di uso.

Tale relazione dovrà essere contenuta in un massimo di 30 pagine dattiloscritte formato UNI A4;

2) disegni o copie in bianco o nero, unificati su dimensioni multiple di cm 21 × 31:

planimetria d'insieme (rapp. 1:1000) con la chiara visione delle proposte di connessione del rione Terra col tessuto urbano di Pozzuoli uFaR0.

planimetrie d'insieme (rapp. 1:500) indicanti le soluzioni per la rete viaria, i sotto servizi, le opere di consolidamento statico, le opere inerenti alle soluzioni archeologiche, le opere inerenti alle soluzioni di intervento sugli edifici, le opere inerenti alle attrezzature e servizi, le destinazioni d'uso, ecc.;

planimetrie (rapp. 1:200) relative alla zona di campionatura e per ciascun piano con la indicazione delle soluzioni di restauro, di ristrutturazione e di nuova costruzione e la destinazione d'uso degli edifici;

profili esterni ed interni (rapp. 1:200) per la zona di campionatura in numero di quattro, con le indicazioni della situazione attuale e di progetto relativo agli edifici ed alle opere maggiormente indicative dei tipi di intervento proposti;

tre prospettive o, fotomontaggi, per la zona di campionatura, relative ad aspetti esterni od interni dei nuclei sui quali si propongono gli interventi, nel formato di cm 40 × 60 ciascuna;

3) norme:

per il risanamento degli edifici da conservare;

per il consolidamento statico degli stessi;

per l'attuazione del progetto.

Ciascun elaborato dovrà recare l'intestazione con l'indicazione del concorso e del contenuto ed il nome o i nomi dei professionisti e le relative firme secondo il modello di cui alla lettera *r*) del precedente art. 3.

Gli elaborati grafici dovranno essere contenuti in fogli che non potranno eccedere le dimensioni di cm 110 × 120 e dovranno essere presentati in doppia copia. Di essa una copia sarà montata su cartone, compensato od altro materiale similare, mentre l'altra sarà piegata nel formato di cm 21 × 31.

Art. 6.

Termini e norme per la consegna

Il recapito e la consegna degli elaborati di cui al precedente art. 5 racchiusi in un involucro sigillato sul quale sia stata applicata l'etichetta identica a quella di cui alla lettera *s*) del precedente art. 3 debitamente compilata, dovranno avvenire presso il comune di Pozzuoli - Segreteria concorso rione Terra, entro le ore 12 del duecentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza in caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause anche di forza maggiore. I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in esame. Detto termine non sarà prorogato.

La segreteria del comune rilascerà regolare ricevuta dei plichi pervenuti, annotando su apposito registro e sui plichi il giorno, l'ora ed il tramite della consegna apponendovi, inoltre, il numero di protocollo.

La segreteria stessa sarà responsabile dell'integrità dei plichi fino all'atto della consegna alla commissione giudicatrice.

In una busta sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura dal concorrente o dal capo gruppo (da includersi nell'imballaggio degli elaborati) dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

foglio contenente qualifica, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di ciascun concorrente singolo o capo gruppo secondo il modello di cui alla lettera *o*) del precedente articolo 3;

dichiarazione, in carta legale, per l'accettazione delle norme del bando di concorso secondo il modello di cui alla lettera *q*) del precedente art. 3;

certificato di iscrizione all'albo professionale di ciascun firmatario del progetto;

per i concorrenti riuniti in gruppo, la dichiarazione in carta legale, prescritta dal secondo comma dell'art. 4;

elenco degli elaborati presentati sottoscritto dal concorrente o dal capo gruppo.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito in legge n. 475 del 19 luglio 1971.

Art. 8.

Esame dei progetti

La commissione giudicatrice presi in consegna i plichi sigillati ed i registri, controllata la corretta osservanza delle norme del bando e deciso sugli eventuali ricorsi, provvede all'apertura dei plichi ed alla registrazione a verbale degli elaborati e dei documenti in essi contenuti. Su tutti gli elaborati e documenti, ciascun componente della commissione apporrà la propria firma. La relazione dovrà essere firmata da almeno due commissari sul retro di ciascuna pagina. Il numero di protocollo degli imballaggi sarà ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta sigillata e controfirmata.

La commissione concluderà l'esame dei progetti e dei relativi lavori entro 90 (novanta) giorni successivi al termine della presentazione dei progetti.

Art. 9.

Premi e rimborsi

L'ammontare della cifra a disposizione della commissione per la premiazione dei partecipanti resta stabilita di L. 44.000.000.

La commissione attribuirà premi per un totale di L. 38.000.000 ai primi cinque progetti classificati secondo il seguente ordine:

1° classificato	L. 12.000.000
2° classificato	» 8.000.000
3° classificato	» 7.000.000
4° classificato	» 6.000.000
5° classificato	» 5.000.000

La commissione, inoltre, attribuirà la residua cifra di lire 6.000.000 a titolo di rimborso spese ai progetti ritenuti meritevoli con una quota di ciascuno di essi, unica ed uguale per tutti, variabile tra un minimo di L. 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in dipendenza del numero dei progetti partecipanti e di quelli ritenuti meritevoli di rimborso.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile e sarà comunicato ai concorrenti entro trenta giorni dalla data della conclusione dei lavori.

L'amministrazione banditrice si riserva la facoltà di organizzare una mostra in Pozzuoli, di tutti i progetti premiati e di quelli giudicati meritevoli di rimborso spese e del verbale conclusivo dei lavori della commissione.

Art. 10.

Utilizzazione dei progetti

I progetti premiati restano di proprietà del Ministero dei lavori pubblici il quale si riserva la facoltà di utilizzarli integralmente o parzialmente, singolarmente o cumulativamente, ai fini della migliore sistemazione del « rione Terra » secondo le indicazioni della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 11.

Convenzione di incarico per la progettazione esecutiva

La utilizzazione dei progetti di massima di cui all'art. 10 avverrà mediante la redazione del progetto esecutivo o dei progetti esecutivi parziali salvo le necessità di interventi diretti, a

carattere di urgenza, dell'amministrazione dei lavori pubblici mediante apposita convenzione col professionista o col capo gruppo redattore del progetto di massima primo classificato. Il relativo compenso, valutato in conformità della tariffa professionale, sarà, comunque, quello spettante al singolo professionista restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea ai rapporti intercorrenti tra i componenti del gruppo.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con il progettista in relazione allo art. 10, e con le modalità di cui al precedente comma, per la progettazione esecutiva di particolari stralci nonchè con quei professionisti o capi gruppo redattori di progetti di massima premiati, secondo le indicazioni della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 12.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quelli premiati, dovranno essere ritirati a cura e spesa dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine, l'amministrazione comunale non risponderà della conservazione dei progetti non ritirati.

Art. 13.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al presente concorso implica da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Tale accettazione deve risultare dall'apposita dichiarazione prevista dall'art. 6.

Art. 14.

Pubblicazione del bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7848)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ottanta ufficiali di complemento dei ruoli non piloti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli Ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui Sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti corpi, arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Arma aeronautica:	
ruolo servizi	posti n. 43
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri .	» 7
ruolo chimici	» 1
ruolo fisici .	» 1
ruolo assistenti tecnici	» 15
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	» 1
ruolo amministrazione	» 5
Corpo sanitario aeronautico	» 7

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti n. 3
specialità elettronici	» 5
specialità geofisici	» 2
specialità automobilisti	» 5

Qualora il numero dei posti messi a concorso per un ruolo o specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministro si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli e specialità in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio (effettivo) di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento appartenenti ai ruoli e specialità indicati al precedente art. 1 che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo e nella specialità cui appartiene.

I candidati che omettano di indicare il Corpo o Arma, il ruolo o specialità o indichino l'Arma o Corpo e non il ruolo e specialità e viceversa ovvero errino nell'indicare il Corpo o Arma, ruolo e specialità, saranno assegnati d'ufficio al Corpo o Arma, ruolo e specialità cui i candidati stessi appartengono.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo, nel grado di Ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di spedizione delle domande di partecipazione al concorso.

Il possesso di sufficienti qualità militari e professionali, nonchè il sufficiente rendimento di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo dovranno risultare nella relazione di cui al successivo art. 4.

I giudizi di « inferiore alla media » e « insufficiente » riportati nella succitata relazione dai candidati comporteranno la non ammissione degli stessi alla ferma quinquennale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati stante la perentorietà del termine dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare immediatamente copia della domanda stessa all'autorità dalla quale dipendono, la quale dovrà trasmettere al Ministero, il più presto possibile e in duplice copia, la relazione di cui al successivo art. 4.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiali di complemento.

Gli attestati dovranno precisare oltre le generalità del candidato, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi, e dovranno essere prodotti in bollo

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza.

Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando.

Negli attestati dovrà essere specificato da parte dell'autorità che li rilasciano che si tratta di corsi, ai quali i candidati sono stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiali di complemento;

c) titolo di studio originale o in copia autenticata ovvero un certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso o copia autenticata di esso.

Dai predetti documenti dovrà risultare la votazione riportata agli esami di laurea o di diploma.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo;

d) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti di cui ai precedenti punti *b*), *c*) e *d*), dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi sia per questa che per altre amministrazioni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al presente art 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero spedite dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

I comandi dai quali i candidati dipendono, dovranno provvedere a trasmettere al Ministero, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione della copia della domanda da parte dei candidati interessati, una relazione, concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina a ufficiale di complemento, le qualità fisiche, morali, intellettuali, militari e professionali, nonchè il rendimento fornito dai candidati stessi.

Detta relazione dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'allegato 3 del presente bando, dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dalla stessa firmata; dovrà inoltre essere revisionata dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà però precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

L'ammissione alla ferma volontaria di cinque anni avverrà nell'ordine delle graduatorie formate da una apposita commissione nominata con successivo decreto e distinte per Arma o Corpo, ruolo e specialità.

Le predette graduatorie saranno formate sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiali di complemento, le qualità fisiche, morali intellettuali, militari e professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare durante il servizio di ufficiale di complemento, punti da 0,10 a 1, per ogni mese di frequenza o frazione superiore a giorni 15, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Il predetto punteggio, non dovrà essere attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra.

Ai fini della determinazione del periodo di frequenza dei corsi in svolgimento verrà tenuto conto della data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui al primo comma della precedente lettera *b*), punti da 1 a 5, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commisione giudicatrice.

I punteggi di cui alla lettere *b*) e *c*) sono cumulabili.

Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione;

d) per i titoli di studio previsti per l'ammissione a ciascun Corpo, ruolo specialità; punti da 1 a 3 suddivisi come segue:

Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e fisici; Corpo di commissariato ruolo commissariato; Corpo sanitario aeronautico:

punti 0,50 per la laurea conseguita con la votazione 100/110 o superiore;

punti 1 per la laurea conseguita con la votazione 110/110;

punti 1,50 per la laurea conseguita con la votazione di 110/110 e la lode.

Arma aeronautica, ruolo servizi; Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; Corpo di commissariato, ruolo amministrazione:

punti 0,50 per il diploma di scuola media superiore conseguito con una votazione di 48/60 o superiore;

punti 1 per il diploma di scuola media superiore conseguito con una votazione di 54/60 o superiore;

punti 1,50 per il diploma di scuola media superiore conseguito con una votazione di 60/60.

Per i diplomi di scuola media superiore conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge il 5 aprile 1969, n. 119, sarà considerato

il punteggio corrispondente desunto dalla media dei voti riportati in ciascun diploma, secondo i criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice;

e) ai candidati provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori, punti 5.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 ai candidati in possesso dei requisiti richiesti nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 5.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra.

I candidati, che successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione dei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengano collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio discrezionale del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine di graduatoria.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di essere prosciolti. Però qualora gli stessi abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione non potranno chiedere di essere prosciolti se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi. Il Ministero ha la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, per gli ufficiali che ultimata la ferma di anni cinque vengano ammessi al trattenimento in servizio previsto dalla legge stessa.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1975
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 265

Modello di domanda (carta da bollo da L. 700) ALLEGATO 1

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . provincia di . . . . . ., chiede di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale 11 agosto 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . .;

di appartenere (3) . . . . . .;

di avere iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . . . .;

di avere iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . . e di compiere (o avere compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna. Il trattenimento in servizio scade il (5) . . . . .;

di prestare servizio presso (6) . . . . cod. post. . . . . .;

di avere il seguente recapito militare . . . . . . cod. post. . . . .;

di avere il seguente recapito civile . . . . . . cod. post. . . . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

1) . . . .
2) . . . .

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome)

Visto: per l'autenticità della firma (7)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato.

(3) Indicare l'Arma o il Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.

(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sotto tenente di complemento, ecc.

(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.

(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito sia militare che civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo.

ALLEGATO 2

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . ., addì . . . .

Il dirigente il servizio sanitario
. . . .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO 3

. . . .

(Timbro lineare dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale . . . . del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371.

Da servire esclusivamente ai fini del concorso

. .

Posizione militare del candidato:

a) il (1) . .,

b) ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) . .,

c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . .,

d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . .,

e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina ed ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento scade il (3) . .

.

Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare (4).

.

.

Qualità fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali (5):

1) Prestanza . .
2) Portamento
3) Salute . .
4) Resistenza fisica .
5) Iniziativa .
6) Costanza .
7) Perseveranza .
8) Autocontrollo . .
9) Tatto
10) Amor proprio
11) Dignità personale .
12) Sincerità
13) Lealtà . .
14) Rettitudine . .
15) Riservatezza . .
16) Comportamento nella vita privata .
17) Memoria .
18) Patrimonio culturale
19) Capacità d'espressione scritta
20) Capacità d'espressione orale .
21) Buon senso
22) Preparazione tecnico-professionale
23) Governo del personale .
24) Esecuzione degli ordini .
25) Atteggiamento verso i superiori . . .
26) Atteggiamento verso i colleghi
27) Atteggiamento verso inferiori
28) Senso del dovere
29) Senso della responsabilità .
30) Senso della disciplina

Rendimento fornito dal candidato (6):

. . . .
. . . .
. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente qualifica (7) . . .

. . ., addì .
(Data)

Il compilatore

. . . .
(timbro e firma del compilatore)

Timbro tondo

Vista la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . . . .

. . . .

. . . ., addì . . . .
(Data)

Il revisore

. . . .
(timbro e firma del revisore)

Timbro tondo

---

(1) Indicare il grado l'Arma o Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.

(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.

(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(5) Per la valutazione delle singole qualità attenersi ai termini riportati nell'allegato 3 delle istruzioni per i documenti caratteristici edizione 1966 (pag. 53/56), rispondendo a ciascuna delle 30 voci riportate.

(6) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.

(7) Eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

(8) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

In tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, sarà preso in considerazione unicamente il giudizio espresso dal revisore, giusto disposto ultimo comma art. 4.

(7782)

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

magg. gen. comm. s.p.a. disp. Podda Giuseppe.

Membri:

ten. col. comm. s.p.e. Bernini Carri Pier Giacomo;
ten. col. comm. s.p.e. Gatto Salvatore;
ten. col. comm. s.p.e. Piazza Salvatore;
ten. col. comm. s.p.e. Dell'Utri Michele.

Membri supplenti:

ten. col. comm. s.p.e. Plini Enzo;
ten. col. comm. s.p.e. Turnaturi Antonino.

Segretario senza diritto a voto:

Tullo Maria Patrizia, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1975
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 104

(7478)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72, al cui n. 190 risulta il nominativo di Lombardi Salvatore, idoneo con punti 70/100;

Visto l'esposto in data 10 gennaio 1974 del dott. Giuseppe Portoghese avverso l'ammissione del dott. Salvatore Lombardi al predetto esame per mancanza dei requisiti prescritti;

Riesaminati gli atti d'ufficio e chiesti chiarimenti agli ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento, presso i quali il dott. Lombardi aveva prestato il servizio valutato per l'ammissione all'esame in questione;

Vista la lettera in data 23 luglio 1974 del presidente del predetto ospedale e la documentazione ad essa allegata, dalle quali si evince che il dott. Salvatore Lombardi con nota del 20 gennaio 1959 del presidente degli ospedali civici « G. Rummo » di Benevento fu autorizzato « sentito il parere del direttore sanitario e del primario medico » a frequentare il reparto di medicina dell'ospedale in qualità di « interno » dal 20 gennaio 1959 al 3 maggio 1961 e che tale autorizzazione non fu peraltro concessa a seguito di una deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ma con la semplice comunicazione in data 20 gennaio 1959 sopra citata;

Ritenuto che tale servizio ospedaliero oltre a risultare di durata inferiore a quella minima prescritta dall'art. 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, non è nemmeno valutabile quale servizio di ruolo ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in quanto il nominato sanitario non trovavasi in servizio alla data dell'8 maggio 1969;

Considerato che sussistano motivi di pubblico interesse al legittimo riconoscimento delle idoneità per l'ammissione ai concorsi ospedalieri;

Ritenuto, pertanto, di dover depennare il dott. Salvatore Lombardi dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità sopraindicato, perchè non in possesso del requisito prescritto dal quarto capoverso dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, per l'ammissione agli esami di idoneità a primario;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il dott. Salvatore Lombardi, nato a Bertiglio di Ceppaloni il 27 giugno 1928 viene depennato dal n. 190 della graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7403)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1975, n. 420, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Piemonte, della prefettura di Novara, dell'ordine provinciale dei medici veterinari di Novara;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1975, n. 3338, con il quale è stato nominato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il sanitario di cui alla lettera *d*), dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Componenti:

De Martino dott. Umberto, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di vice prefetto ispettore;

Germinetti dott. Foe, veterinario provinciale di Vercelli;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, professore ordinario fuori ruolo in medicina veterinaria;

Francia dott. Luciano, veterinario consorziale di Sozzago e Cerano.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva della regione Piemonte.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avranno luogo presso il macello pubblico di Novara, largo Pasteur, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 19 agosto 1975

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: MENA

(7620)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01628 del 1° giugno 1973, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 01057 del 15 marzo 1975, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa alle cinque candidate dichiarate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa indicato:

1. Grassi Emilia . . . . . . punti 68,809 su 120
2. Sciolti Assunta . . . . . . » 64,489 »
3. De Giovanni Grazia . . . . » 56,350 »
4. Maiorano Emanuela . . . . » 52,162 »
5. Sebaste Adriana . . . . . . » 51,067 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 3 settembre 1975

Il medico provinciale f.f.: Russo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate idonee nelle istanze di partecipazione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Grassi Emilia: Galatina (3ª condotta frazione Noha);
Sciolti Assunta: Castrì di Lecce (condotta unica);
De Giovanni Grazia: Corsano (condotta unica);
Maiorano Emanuela: Specchia (condotta unica);
Sebaste Adriana: Trepuzzi (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 3 settembre 1975

Il medico provinciale f.f.: Russo

(7896)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, **a:**

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia con sezione di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona, viale Concordia - tel. 26555, int. 529.

(7827)

OSPEDALE «BARONE PAOLO AGLIATA» DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo), via Garibaldi, 49.

(7861)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino), via Ospedale n. 45 - tel. 9581582/3/4/5/6.

(7852)

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino), via Ospedale n. 45 - tel. 9581582/3/4/5/6.

(7853)

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino), via Ospedale n. 45 - tel. 9581582/3/4/5/6.

(7854)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA E S. FLORIDO» DI CITTÀ DI CASTELLO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia), via Luca Signorelli n. 9.

(7850)

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia), via Luca Signorelli n. 9.

(7851)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 maggio 1975, n. 91, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7855)

Concorso ad un posto di assistente della sezione di terapia cardiologica intensiva annessa al servizio di cardiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 maggio 1975, n. 94, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di terapia cardiologica intensiva annessa al servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7856)

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 maggio 1975, n. 89, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7857)

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 giugno 1975 n. 136, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7858)

OSPIZIO CIVILE « S. MAURO ABATE » DI COLORNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 agosto 1975, n. 148, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colorno (Parma).

(7832)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLÌ

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì - tel. 30133.

(7831)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente pediatra di cui al bando in data 5 luglio 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tortona (Alessandria).

(7830)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI» DI CHIAVARI «E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di urologia.

In esecuzione del decreto commissariale 5 settembre 1975, n. 635, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia, indetto con decreto 24 aprile 1975, n. 113.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(7859)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI VEROLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Veroli (Frosinone).

(7860)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1975, n. 31.

Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426: «Commissione provinciale per la concessione di nullaosta e disposizioni sulla risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio stabile ed ambulante».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la disciplina del commercio nel territorio della provincia di Bolzano si osserva la legge 11 giugno 1971, n. 426, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

In tutte le disposizioni della legge precitata alla «Regione», «Giunta regionale», «Presidente della giunta regionale» sono sostituiti rispettivamente la «Provincia», la «Giunta provinciale», il «Presidente della giunta provinciale».

Art. 2.

La commissione regionale di cui agli articoli 17, 26 e 27, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituita da una commissione provinciale composta da:

l'assessore cui è affidata la materia del commercio o un suo delegato, che la presiede;

un rappresentante della camera di commercio;

tre esperti nelle materie del commercio, dell'urbanistica e del turismo, designati dalla giunta provinciale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione designati:

a) tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti in sede fissa più rappresentative della provincia, di cui uno della grande distribuzione;

b) una dalle organizzazioni della cooperazione o del commercio associato più rappresentantive della provincia;

c) una dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti più rappresentantive della provincia;

due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia;

un rappresentante delle comunità di valle.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione, l'assessore cui è affidata la materia del commercio invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine la giunta provinciale provvede direttamente. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino a nomina della nuova commissione.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Ad essa spetta l'esame delle domande di nullaosta provinciale per grandi strutture di vendita.

Ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Art. 3.

Salvo l'emanazione di norme di attuazione, fino a quando non sia costituita e funzionante l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia am-

ministrativa, contro i provvedimenti del sindaco, di cui allo art. 32 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè contro quelli della autorità comunale previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche, è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 4.

I ricorsi di cui all'articolo precedente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono decisi dalla commissione stessa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Aldo Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1975, n. 32.

Emendamenti alla legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2: « Provvedimenti urgenti per la zootecnia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:

nella lettera *b*) del primo comma viene stralciato l'inciso « tramite la cooperativa VIVES »;

il secondo ed il terzo comma sono stralciati;

il quarto comma è sostituito dal seguente.

« Per i servizi necessari all'attuazione del presente articolo la Provincia può servirsi della collaborazione dell'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige, delle singole federazioni fra allevatori, della cooperativa VIVES e di altre associazioni idonee. Ulteriori condizioni e le modalità per l'erogazione dei premi di cui al presente articolo possono essere stabilite con regolamento di esecuzione ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è stralciato.

Art. 3.

L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Alla federazione di cui all'articolo precedente ed alle associazioni e federazioni della cui collaborazione la Provincia si serve ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, possono essere concessi, a parziale copertura delle spese, contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 % delle spese riconosciute ammissibili dalla giunta provinciale.

Le spese sostenute dalle predette associazioni o federazioni, in relazione alla concessione dei premi di cui all'art. 2 ed in base al regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975, nonchè per i relativi controlli, possono essere rimborsate per intero.

La giunta provinciale è autorizzata a predisporre a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge gli stampati, le fascette metalliche per la marcature dei vitelli, i necessari attrezzi ed ogni altro materiale occorrente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e dal regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 ».

Art. 4.

All'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono apportate le seguenti modifiche:

nel primo e nel terzo comma viene stralciata la dizione « su carta bollata »;

nel secondo comma il termine di venti giorni viene sostituito dal termine di quaranta giorni;

nel terzo comma il termine di tre mesi viene sostituito dal termine di cinque mesi;

l'ultimo comma viene stralciato.

All'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

« I richiedenti del premio di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 devono provare che l'animale abbia raggiunto il peso minimo previsto dalla legge.

Per ottenere i premi di cui all'art. 2 sono, inoltre, prese in considerazione domande collettive presentate dalle federazioni fra allevatori per i loro associati, anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione dei premi di cui all'art. 2 viene fatta direttamente ai singoli allevatori oppure, in caso di domande, collettive, tramite le federazioni tra allevatori ».

Art. 5.

Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-*bis*:

« *Disposizione transitoria.* — Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono accettate domande per ottenere i premi di cui all'art. 2, lettera *c*), anche se presentate dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla nascita del soggetto di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, per bovini nati comunque non prima del 1° settembre 1974 ».

Art. 6.

Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è inserito il seguente art. 8-*ter*:

« Le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 non si applicano per vitelli nati nel periodo compreso tra il 3 marzo 1975 ed il 2 marzo 1976.

Le relative domande già pervenute fino all'entrata in vigore della presente legge sono istruite al fine della concessione del premio di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1975, concernente la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1975, n. **33.**

Disposizioni per il servizio di vigilanza boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza boschiva nell'ambito della Provincia è espletato dall'amministrazione provinciale.

In relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle zone boschive, la Provincia è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, che sono costituite con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Fino a quando non sarà assunto personale proprio, l'amministrazione provinciale può servirsi per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva dei custodi forestali comunali e di quelli in servizio presso le amministrazioni separate dei beni di uso civico.

A tale scopo con effetto dal 1° gennaio 1976 i comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico, su richiesta della Provincia, possono mettere a disposizione della stessa i custodi forestali a tutti gli effetti connessi con lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva. Alla messa a disposizione si provvede mediante deliberazione dell'amministrazione da cui dipendono i custodi forestali.

La provincia autonoma di Bolzano assume a carico del proprio bilancio, a partire dal 1° gennaio 1976, l'onere per il rimborso ai comuni ed alle amministrazioni separate dei beni di uso civico delle spese per gli stipendi ed altre competenze fisse e accessorie dovute al personale messo a disposizione, nonchè gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Per tutto il periodo di servizio prestato in posizione di messa a disposizione il dipendente conserva a tutti gli effetti il trattamento giuridico, economico e di quiescenza in godimento presso l'ente di appartenenza.

La cessazione della posizione di messa a disposizione avviene su richiesta della Provincia o dei rispettivi enti di appartenenza con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 3.

La Provincia rimborsa annualmente le spese sopraindicate, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a cui esse si riferiscono, sulla base di una dichiarazione ufficiale del legale rappresentante degli enti interessati in ordine alle spese sostenute.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 cessano di avere effetto le convenzioni stipulate tra la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31. I custodi forestali indicati nelle convenzioni di cui trattasi rimangono nella posizione di messa a disposizione della provincia autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge provinciale. Per il personale già a disposizione della provincia in applicazione della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31, si applicano le disposizioni della presente legge in ordine al rimborso totale delle spese, a partire dal 1° gennaio 1973, provvedendo, ove occorra, al conguaglio tra quanto corrisposto in base alle precedenti convenzioni e quanto spettante ai sensi dei precedenti articoli della presente legge.

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 la legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31, è abrogata.

Art. 6.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 450 milioni a partire dall'anno 1976 da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere fino a lire 450 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede come segue:

per lire 300 milioni mediante utilizzo delle disponibilità di bilancio derivanti a partire dall'anno 1976 dalla cessazione dell'onere di pari importo di cui all'art. 4 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31;

per lire 150 milioni con una quota di pari importo delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1975, n. **34.**

Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, nonchè per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto soccorso, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, con esclusione dei servizi di assistenza, nonchè al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale è autorizzata a:

disporre direttamente l'esecuzione delle opere;

accordare sussidi ai comuni.

Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico. Tali situazioni, nonchè le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, all'assessorato provinciale ai lavori pubblici.

Spetta comunque al sindaco disporre, affinchè siano immediatamente adottate tutte le possibili misure, che la vigente legislazione demanda alla sua competenza, atte a garantire la incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose.

Art. 3.

Le opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonchè le opere di pronto soccorso sono eseguite di norma direttamente dall'amministrazione provinciale.

A questo scopo la giunta provinciale è autorizzata ad affidare all'ingegnere capo della direzione tecnica provinciale, in base alla vigente legislazione provinciale, la gestione di apposito fondo entro i limiti dello stanziamento iscritto nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione della Provincia.

I predetti lavori sono eseguiti in economia, per cottimi o in amministrazione diretta, secondo criteri di opportunità tecnica valutati dall'ingegnere capo, che, a tal fine, potrà impiegare personale e mezzi dei servizi tecnici della Provincia, nonchè, su ordine del presidente della giunta provinciale, della azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

Art. 4.

Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione — quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità — e di pronto soccorso siano eseguite a cura del comune, la giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto.

Con il medesimo provvedimento di concessione del sussidio la giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso. Ultimati i lavori da parte del comune, la direzione tecnica provinciale ne accerta l'avvenuta esecuzione e, sulla scorta di un documento rendiconto, liquida il sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla giunta provinciale.

Art. 5.

La giunta provinciale, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. E' altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia.

Nell'ipotesi in cui i succitati lavori siano eseguiti a cura del comune, d'intesa con la Provincia, la giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una motivata domanda corredata del progetto esecutivo e della deliberazione di approvazione del medesimo da parte del competente organo comunale.

Con il provvedimento di concessione del sussidio la giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso.

La liquidazione del sussidio avverrà dopo che la direzione tecnica avrà accertato l'esecuzione dei lavori previsti in progetto.

Art. 6.

Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.

Art. 7.

Per le opere anzidette il presidente della giunta provinciale può ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza, l'occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti per la esecuzione delle opere stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 8.

I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dallo art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

Possono altresì essere impiegati per gli scopi di cui alla presente legge i fondi stanziati nei bilanci di previsione della Provincia ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, recante norme per l'autorizzazione di spese straordinarie per provvedere alla difesa delle strade e degli abitanti da frane e corrosioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7655)

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1975, n. 35.

Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 12 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

I. — COSTITUZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA

Art. 1.

E' istituita l'azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo chiamata a provvedere nell'ambito territoriale della Provincia all'esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 67 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione dei bacini montani classificati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, come precisato al successivo art. 8, nonché le opere idrauliche ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, di competenza provinciale, a meno che per motivi di ordine tecnico amministrativo la giunta provinciale non disponga l'esecuzione delle opere stesse in forma indiretta, mediante appalto. Le opere suddette sono eseguite a cura e spese della provincia, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio.

Previa intesa fra gli organi competenti dell'amministrazione provinciale può altresì essere affidata all'azienda l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Rimane nella discrezionalità dell'amministrazione provinciale, la quale procede in base a programmi annuali o pluriennali coordinati nel programma di sviluppo provinciale, ove esista, la scelta degli interventi a seconda dell'importanza dei lavori considerati in un quadro di priorità nel pubblico interesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'amministrazione provinciale.

In tutti gli altri casi, qualora enti o privati intendessero eseguire interventi contro le corrosioni provocate da corsi di acqua, tali interventi dovranno essere condotti sotto la vigilanza dell'azienda in base ad un progetto redatto da un laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica.

Art. 2.

Le attribuzioni che il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, concernente il « Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie », demanda alla competenza degli organi centrali e periferici dello Stato, nonchè qualsiasi altra attribuzione trasferita alla Provincia dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di opere idrauliche e demanio idrico per le opere di terza, quarta e quinta categoria, sono esercitate dall'azienda, salvo quanto dalla presente legge o altre leggi provinciali è attribuito alla competenza dell'assessorato, della giunta provinciale o del presidente della giunta provinciale.

Art. 3.

L'azienda provvede alla tenuta del catasto idrico. Può proporre alla giunta provinciale, che provvede con sua deliberazione, che le rilevazioni e studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico vengano effettuati da comuni o comunità di valle con contributi a carico della Provincia fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione, approvato dalla giunta provinciale.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, può conferire incarichi per studi e rilevazioni del catasto idrico a liberi professionisti o esperti.

Art. 4.

All'amministratore dell'azienda vengono demandate le attribuzioni già affidate agli ingegneri capi degli uffici del genio civile, ai sensi del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e quelle di cui agli articoli dal 64 al 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Spetta all'azienda predisporre, per quanto concerne il demanio idrico provinciale, il piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche, piano che deve essere presentato alla giunta provinciale in vista dell'intesa ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 5.

All'azienda, su proposta dell'assessore e previa autorizzazione della giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l'attuazione del proprio programma, l'esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nel seguente art. 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto della Provincia, dei comuni, delle comunità di valle ed altre amministrazioni pubbliche, previa anticipazione dei fondi all'azienda medesima.

Art. 6.

La gestione dell'azienda è affidata ad un amministratore nominato dalla giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

All'amministratore sono affidati i seguenti compiti:

a) dirigere il personale dell'amministrazione destinato in servizio presso l'azienda, nonché il personale assunto per la esecuzione in economia delle singole opere;

b) predisporre il programma dei lavori da sottoporre alla approvazione della giunta provinciale, relativi ai disposti di cui agli articoli 1 e 2, provvedere alla redazione dei progetti, alla stipulazione di contratti di concessione e di piccole licenze, in base alle disposizioni della presente legge;

c) eseguire in economia, con i fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, nonché tutti i servizi ed acquisti che il funzionamento dell'azienda richiede e che vengano fissati di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale all'atto della autorizzazione di spesa;

d) provvedere alla direzione dei lavori di sistemazione appaltati dall'amministrazione provinciale;

e) pronunciarsi in ordine alle domande di concessione, di cui all'art. 21 della presente legge;

f) vigilare l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui alle lettere *c*) e *d*);

g) amministrare i beni demaniali compresi nella circoscrizione dell'azienda, curando l'aggiornamento dei registri di consistenza.

L'amministratore si avvale della collaborazione del personale dipendente oppure, per gli adempimenti di cui alla lettera *d*), di tecnici laureati liberi professionisti, su delibera della giunta provinciale. In particolare l'amministratore nomina fra il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e del ruolo tecnico della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a geometra principale, il funzionario preposto alla direzione dei lavori.

Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedessero, la direzione dei lavori potrà essere affidata, previa delibera della giunta provinciale, ad un tecnico libero professionista, laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica, riservando in ogni caso all'amministratore il maneggio del denaro.

Art. 7.

L'amministratore provinciale deve assicurare, mediante adeguata polizza, l'amministratore dell'azienda ed il personale dipendente contro qualsiasi rischio connesso con il servizio di istituto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

II — Opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo - Loro esecuzione

Art. 8.

Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo comprendono:

a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa e conservazione delle sponde e la regolarizzazione del profilo;

b) opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi di acqua;

c) opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, anche a difesa degli abitati, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido; strade di servizio, officine meccaniche e magazzini di deposito con alloggi di servizio necessari per la funzionalità dell'azienda;

d) lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti, per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e per ottenere il buon regime delle acque pubbliche;

e) opere idrauliche ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e di competenza provinciale.

L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della giunta provinciale comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità anche al fine dell'applicazione delle norme sulla espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, di cui alla parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 9.

I progetti relativi alle opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo da eseguirsi in economia sono costituiti da:

a) una corografia ed una planimetria in scala adeguata, sia del bacino che delle zone di intervento;

b) un profilo longitudinale con l'indicazione delle opere e del profilo di compensazione, ove necessario;

c) una rappresentazione sommaria delle opere;

d) un computo metrico-estimativo delle opere;

e) una relazione illustrativa.

Art. 10.

Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate l'amministratore dell'azienda:

a) si avvale del personale impiegatizio dell'amministrazione nel numero proporzionato alle esigenze e del ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale;

b) assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, prescindendo da quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22;

c) può stipulare, nell'esercizio delle sue funzioni, convenzioni e costituire rapporti impegnando l'amministrazione provinciale.

In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione all'amministratore.

Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dall'amministratore nella relazione finale.

Art. 11.

Quando si rendano necessari lavori di regolazione dei corsi di acqua di somma urgenza, in circostanze nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, l'amministratore o un funzionario della azienda compilerà un verbale in cui, in modo succinto, descriverà i danni avvenuti e le conseguenze di essi, indicando lo importo approssimativo necessario per ripararli.

L'amministratore richiederà all'assessore competente l'autorizzazione a dare inizio ai lavori, indicandone la spesa presumibile.

Qualora un'opera iniziata d'urgenza, in base ad autorizzazione assessoriale, non venisse approvata nella successiva seduta della giunta provinciale, l'opera stessa dovrà essere immediatamente sospesa. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese incontrate per la parte eseguita.

Art. 12.

Dopo l'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, l'amministratore presenta all'assessore la contabilità finale per il collaudo. L'assessore, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.

Il collaudatore che viene scelto tra il personale, competente in materia, provinciale, regionale o statale, anche se collocato a riposo, o fra liberi professionisti iscritti negli appositi albi, oltre che provvedere all'operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative o quantitative apportate al progetto.

La contabilità finale relativa a progetti di importo fino a L. 80.000.000 viene approvata con certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato per la conferma dallo amministratore.

L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sullo stato sistematorio del sottobacino, con particolare cenno agli ulteriori lavori per raggiungere l'equilibrio idrogeologico.

Il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, costituisce titolo a regolarità amministrativa per le somme anticipate all'amministratore.

La normativa di cui al presente articolo si applica altresì a tutti i progetti non collaudati per i quali la giunta provinciale non abbia ancora provveduto alla nomina del collaudatore.

Art. 13.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'amministratore per ogni progetto ultimato:

la relazione finale;
il libretto delle misure;
lo stato finale dei lavori.

La relazione finale redatta dal direttore dei lavori esporrà la condotta dei lavori eseguiti, nonchè, i dati significativi di importanza tecnica.

Lo stato finale dei lavori riassumerà le quantità eseguite ed i relativi costi unitari.

III. — DEMANIO IDRICO PROVINCIALE E SUA TUTELA

Art. 14.

Per i corsi d'acqua della Provincia il demanio idrico provinciale comprende oltre all'alveo, inteso come spazio del terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque e dalle stesse occupato durante il periodo delle piene normali del corso di acqua, anche le sponde.

Per alveo dei laghi si intende lo spazio coperto dall'acqua durante le piene normali.

Le sponde, se sono costituite da argini, cioè da rilevati atti a proteggere dalle acque i terreni circostanti, comprendono il rilevato medesimo sino al piede esterno; se non sono costituite da argini, sia di origine artificiale che naturale, si considerano appartenenti al demanio idrico provinciale fino al livello di piena normale del corso d'acqua.

La determinazione dei limiti del demanio idrico provinciale compete all'azienda che vi provvede, tenuto conto della situazione di fatto ed indipendentemente dai dati dei registri catastali. Contro il provvedimento dell'azienda è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. E' facoltà della giunta provinciale interpellare un esperto laureato tecnico in materia.

Art. 15.

E' fatto divieto di depositare ed abbandonare materiale di qualsiasi specie sui terreni demaniali (demanio idrico provinciale) sia nell'alveo che sulle sponde, salva la richiesta di autorizzazione fatta all'amministrazione provinciale.

Il divieto di cui al precedente comma è esteso altresì ai terreni non demaniali circostanti per una fascia di metri 5, fatte salve le esigenze agricolo-forestali.

L'edificazione è vietata a distanza minore di 10 metri dal limite del demanio idrico. Con riguardo ad esigenze di difesa del suolo o urbanistiche nei piani urbanistici, può essere stabilita anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, una distanza maggiore o minore, previo parere favorevole in sede di esame della commissione urbanistica provinciale da parte del rappresentante dell'azienda.

Art. 16.

E' fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo o uso chiedere all'azienda l'autorizzazione e le modalità ritenute opportune per lo scarico ogni qualvolta questo si rendesse necessario, per prevenire ed evitare danni ai corsi d'acqua del demanio idrico, attribuito alla Provincia a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. La Provincia si attiene alle direttive, di cui all'art. 7, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 381/74.

Art. 17.

Qualora per l'esecuzione di opere previste dalla presente legge siano necessari terreni di proprietà altrui, gli stessi sono acquisiti o espropriati ed entrano a far parte del demanio idrico pubblico della Provincia.

I terreni, già costituenti il demanio idrico pubblico, non più necessari, sono sdemanializzati con decreto del presidente della giunta provinciale, su delibera della giunta medesima.

Tale decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente della giunta provinciale provvederà a richiedere le necessarie variazioni nel libro fondiario.

Art. 18.

Per la cessione di terreni costituenti il demanio idrico provinciale, si provvede, nei casi consentiti dalla legge, alla sclassificazione ed al successivo passaggio nei beni patrimoniali mediante decreto del presidente della giunta provinciale.

Tale decreto non è soggetto alle norme della legge 3 giugno 1935, n. 1095, e della legge provinciale sui masi chiusi.

Art. 19.

L'accesso al demanio idrico provinciale, per l'esecuzione dei lavori di regolazione, regolarmente approvati dalla giunta provinciale, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali, per eventuali danni, verrà corrisposto un indennizzo, determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 20.

I proprietari frontisti hanno il diritto di munire le proprie sponde di opere che non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento al loro libero deflusso, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in genere ai diritti di terzi.

Tali opere devono essere sottoposte all'approvazione della azienda previa presentazione di regolare progetto, quando si tratta di opere che interessino il regime del corso d'acqua e quando si tratta di costruire muri d'argine.

IV. — CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE

Art. 21.

Le concessioni relative all'estrazione di materiale dai fiumi, torrenti e rivi vengono rilasciate dall'assessorato ed hanno scadenza annuale, mentre le concessioni relative all'affitto di terreni e le concessioni di attraversamento del demanio idrico provinciale, rilasciate dallo stesso assessorato, hanno una durata maggiore, disciplinata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dalla giunta provinciale.

Il disciplinare allegato alla concessione ne specifica, per ogni caso, la durata e il rispettivo canone, le modalità di uso, le cautele necessarie per la tutela dell'ambiente ed il ripristino dopo l'effettuazione dei lavori.

Art. 22.

I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue:

a) nella misura non inferiore al canone annuale per l'estrazione di materiale da terreni del demanio idrico (quantità concessa per lire pro metro cubo);

b) nella misura non inferiore ad una annualità per le concessioni riguardanti l'affitto di terreno demaniale;

c) la cauzione verrà fissata in base all'entità dei lavori ed all'ammontare del danno che può derivare alle opere ed alle loro pertinenze.

Detti depositi verranno versati alla tesoreria provinciale. L'amministratore è autorizzato allo svincolo della cauzione, anche nei casi in cui essa sia stata versata antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, solo dopo che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi inerenti la concessione.

La cauzione può essere incamerata ed acquisita al bilancio provinciale nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza, anche se si tratta di depositi cauzionali costituiti prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

I versamenti delle spese di istruttoria e del canone sono da effettuarsi alla tesoreria provinciale e sono introitati su appositi capitoli del bilancio provinciale.

Art. 24.

Sono a carico del titolare concessionario le spese di istruttoria, copia degli atti, carte legali e simili dipendenti dalla concessione. Dette spese possono essere stabilite anche in misura forfettaria con deliberazione della giunta provinciale, per i tipi di concessione.

Art. 25.

La giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i canoni da applicare per le concessioni attinenti al demanio idrico secondo procedure e norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione aggiornamenti periodici dei canoni stessi.

Le infrastrutture agrarie e forestali sono esenti dal canone, ai sensi dell'art. 200 del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

V. — SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 26.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, chiunque abusivamente asporti dal demanio idrico provinciale ovvero sullo stesso sempre abusivamente depositi materiale di qualunque genere ed in particolare legname, inerti, rifiuti solidi e semi-solidi urbani, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 10.000.000.

Inoltre, il trasgressore soggiace all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato ovvero alla rifusione del costo di sgombero del riporto.

Art. 27.

Delle violazioni è redatto apposito verbale. Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza, e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà all'azienda anche detta copia, che verrà spedita al trasgressore a cura dell'ufficio medesimo entro venti giorni a norma del codice di procedura civile.

La somma a titolo di sanzione amministrativa deve essere pagata entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento del verbale stesso, mediante versamento al tesoriere della Provincia.

Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori e mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma.

Art. 28.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'azienda, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla notifica o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a norma del codice di procedura civile, di pagare entro trenta giorni dalla notifica, la somma dovuta maggiorata del 20 %.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere al pretore della circoscrizione in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 29.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 27 e 28 verranno introitate nel bilancio della Provincia attraverso la tesoreria provinciale.

VI. — NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste, nonché quelli del ruolo organico speciale e sottufficiali e guardie forestali ed i capi-operai inquadrati nel ruolo organico dell'azienda.

Art. 31.

Fino al passaggio nei ruoli provinciali del personale regionale attualmente a disposizione della provincia autonoma di Bolzano, la gestione dell'azienda può essere affidata anche al personale regionale.

Art. 32.

Gli effetti della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, cessano la loro efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Per l'esecuzione della presente legge sono utilizzati i fondi stanziati annualmente nei bilanci della Provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa.

Art. 34.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7656)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752520)